

IVA: FATTURA ELETTRONICA, SOGGETTO TENUTO ALLA FIRMA DIGITALE

01. NOZIONE

Come noto il **DPR 26 ottobre 1972, n. 633** ha introdotto e disciplinato **l'imposta sul valore aggiunto (IVA)**.

Da quell'epoca sicuramente il DPR 633/1972 è stata la norma che ha raccolto il maggior numero di integrazioni e modificazioni e questa attitudine non pare mai placarsi.

La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto l'obbligo diffuso della fatturazione elettronica sia nelle **relazioni commerciali tra soggetti passivi Iva privati** (aziende e professionisti con P.Iva) sia **verso i consumatori finali**.

Dal 1° gennaio 2019 per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono **emesse esclusivamente fatture elettroniche** utilizzando il Sistema di Interscambio (**SdI**) e secondo il formato XML già in uso per la FatturaPA.

In questa scheda riprendiamo la risposta ad **interpello 348 del 2019** dell'Agenzia Entrate in merito **all'apposizione della firma digitale** della fattura nei casi di **emissione in nome e per conto**.

02. ATTRIBUZIONE DELL'OBBLIGO DI EMISSIONE

Il **DPR 633/72, art. 21, comma 1**, dispone che *"Per ciascuna operazione imponibile il **soggetto che effettua la cessione del bene** o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, o, **ferma restando la sua responsabilità, assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, dal cessionario o dal committente ovvero da un terzo.**"*

Si deduce che l'obbligo di emissione ricade in capo al cedente/prestatore che, ferma la propria responsabilità, può decidere di delegare tale incombenza ad un terzo.

In tal caso, il successivo **comma 2, lettera n)** stabilisce che la fattura deve contenere l' "annotazione che la stessa **è emessa per conto del cedente o del prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo**".

03. LA FIRMA DIGITALE SULLE FATTURE

La **firma elettronica qualificata o digitale**, ai sensi del **comma 3**, è solo una delle modalità con cui l'emittente "assicura l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione".

RICORDA: La firma elettronica **non è necessaria** nel caso in cui il prestatore rientra tra i soggetti obbligati ad emettere "esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il sistema di interscambio" e quando la fattura non è diretta ad una pubblica amministrazione.

L'AE ricorda che con circolare 18/2014, paragrafo 1.3.2 ha precisato che allo scopo di individuare il soggetto tenuto alla firma qualificata elettronica "occorre tener conto **degli accordi intervenuti** tra il cedente /prestatore ed il cliente/terzo, a seconda che questi prevedano l'invio del documento finale già redatto, oppure il semplice flusso di dati da aggregare per la compilazione del documento finale, ovvero la sua messa a disposizione."

Pertanto:

nella prima ipotesi **l'emittente è sempre il cedente/prestatore, che deve pertanto apporre la propria firma elettronica;**

nella seconda e nell'ultima ipotesi, **emittente è il cliente/terzo, che provvede ad aggregare i dati e, quindi, a generare il documento trasmettendolo al destinatario o mettendolo comunque a sua disposizione.** È questi, di conseguenza, che dovrà apporre la propria firma elettronica.

In ogni caso, **occorre annotare in fattura** che la stessa è stata compilata dal cliente ovvero, per conto del cedente o prestatore, dal terzo.

Ma, nel caso, l'istante manifesta di volere a sua volta avvalersi di un intermediario, e soccorre **l'art. 1, comma 3 del D.Lgs 127/2015** il quale ammette che gli "operatori economici possono avvalersi... di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di interscambio", subordinando tale utilizzo ad un "accordo tra le parti" e ferme le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio.

In questo caso **la firma digitale:**

se l'intermediario si limita a trasmettere allo SDI una fattura predisposta dall'istante, la firma va apposta dallo stesso istante, in quanto agisce nelle vesti dell'emittente;

se, invece, previo accordo con il prestatore, **è l'intermediario ad aggregare i dati** della fattura che trasmette allo SDI, è quest'ultimo ad apporre la propria firma digitale.

La detta annotazione in fattura (articolo 21, comma 2, lettera n)) deve riferirsi all'istante nella prima ipotesi, nella seconda ipotesi all'intermediario.

